



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione III Civile

r.g .e. 2889/2015

Oggi 03/05/2018 h. 13:05 avanti al dott.ssa Bottiglieri sono comparsi

per il creditore procedente l'avv. PIERETTORE SANVITO oggi sostituito dall'avv. Chillè;

per il debitore: nessuno compare

E' presente per la Sivag la dott.ssa Tessarin la quale si riserva di depositare relazione sulla liberazione

E' presente il delegato personalmente

Il Ge

Dato atto , letta la relazione del delegato, manda il delegato ad effettuare un esperimento di vendita secondo il provvedimento del 10.01.2017, modificando l'ordinanza solo per ciò che riguarda la pubblicità come segue:

PUBBLICITÀ

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

DISPONE

che il professionista delegato proceda ad effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte per ciascuna vendita con seguenti modalità:

- **mediante pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche;**
- pubblicando la presente ordinanza, planimetrie, foto e altra documentazione utile relativa all'immobile sui seguenti siti internet: www.trovoaste.it ; www.immobiliare.it;
- mediante affissione di un cartello VENDESI, con indicata la sola descrizione dell'immobile, (es. bilocale, attico, negozio, ecc.) ed il numero telefonico del custode;
- per gli immobili di valore inferiore a € 150.000,00 quale prezzo base d'asta, mediante pubblicazione per una sola volta sul quotidiano gratuito Metro;
- invio, da parte del delegato, di una e-mail all'amministratore dello stabile per la comunicazione agli altri condomini o soggetti interessati all'acquisto nel rispetto delle norme sulla privacy e con indicazione dei recapiti del custode giudiziario;

A tal fine autorizza i necessari prelievi dal conto corrente della procedura.

Gli enti e le società incaricate dell'effettuazione della pubblicità rilasceranno fattura a nome del creditore che ha anticipato le relative somme, su indicazione del professionista delegato.

Nel caso in cui il creditore procedente sia ammesso al patrocinio a carico dello stato, non vi siano creditori intervenuti e il conto corrente della procedura non sia capiente, le spese di pubblicità (assistite da privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c.) saranno addebitate alla procedura solo all'esito



del versamento del saldo del prezzo o poste a carico dello Stato per l'ipotesi di chiusura del processo prima della fase di distribuzione

Il g.e.
Rita Bottiglieri

